

**Interrogazione n. 227**

*presentata in data 13 gennaio 2006*

a iniziativa del Consigliere Castelli

**“Costi , ricavi e modalità di espletamento dell’attività di recupero del bollo auto operate dalla Regione Marche relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002”**

a risposta orale urgente

Il sottoscritto Guido Castelli, Consigliere regionale del gruppo Alleanza Nazionale,

Premesso:

che la Regione Marche, anche avvalendosi della proroga dei termini prescrizionali introdotta dall’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha recentemente attivato le procedure dirette all’accertamento ed al conseguente recupero delle tasse automobilistiche (bollo auto) relative agli anni 2000, 2001 e 2002;

che nello scorso mese di novembre, in particolare, la Regione, dovendo procedere al perfezionamento delle attività propedeutiche al recupero entro e non oltre la data del 31 dicembre 2005, ha varato uno specifico progetto (comunicato via e-mail alla generalità dei dipendenti ai fini di una loro eventuale adesione) che prevedeva la corresponsione di euro 50,00 all’ora, per un massimo di 10 accertamenti, da concludersi entro la data del 7 dicembre 2005;

che secondo quanto riferito dall’Assessore regionale al bilancio, dott. Pietro Marcolini, nel corso della seduta del Consiglio regionale del 14 dicembre 2005 l’impegno di spesa assunto dall’ente per la realizzazione del progetto, che ha visto l’adesione di n. 92 dipendenti, è stato di euro 384.332;

che nella stessa circostanza l’Assessore in questione ha stimato in euro 7.500.000,00 l’entrata presunta riveniente dalla notifica degli avvisi di accertamento relativi all’evasione ipoteticamente consumatasi negli anni 2000, 2001 e 2002;

Considerato:

che secondo quanto esplicitato dalla relazione al bilancio di previsione per l’anno 2006, la Regione ha provveduto ad inviare circa 280.000 avvisi di accertamento;

che l’invio degli avvisi è stato effettuato attraverso il servizio POSTEL delle Poste Italiane per la notificazione degli atti amministrativi a mezzo raccomandata a.r.;

che il plico inviato ai presunti evasori conteneva, oltre ad una serie di istruzioni fornite al contribuente per proporre l’annullamento dell’accertamento in via di autotutela nel caso di errore ed altre informazioni, anche una busta vuota prepagata dalla Regione da utilizzare per l’inoltro delle istanze di reclamo in via amministrativa;

che la Regione Marche, pertanto, parrebbe aver letteralmente duplicato i costi postali per ciascuno dei 280.000 avvisi preventivando, presumibilmente, la vastissima incidenza percentuale degli accertamenti errati sul totale delle contestazioni;

che in effetti a seguito del recapito degli avvisi, avvenuto nel periodo compreso tra il 20 dicembre 2005 e la prima decade del gennaio 2006 circa, presso gli Sportelli Informativi allestiti dalla Regione in ciascun capoluogo provinciale si è registrato un afflusso impressionante di persone che lamentavano l’infondatezza della pretesa di recupero avanzata dall’Ente;

che la circostanza che ha visto il recapito di molti avvisi avvenire oltre il termine del 31 dicembre 2005 fa sì che le pretese dedotte negli avvisi di accertamento in questione debbano essere ritenute prescritte; con conseguente ed ingiustificato pregiudizio delle ragioni erariali;

Ritenuto:

che nella svariata casistica di errori consumati dalla Regione (e che il sottoscritto ha direttamente constatato) meritano una esplicita menzione quegli episodi particolarmente sintomatici di gravi ed inescusabili negligenze amministrative da parte dell’Ente e cioè:

- 1) avvisi di accertamento errati e notificati per la seconda volta a danno di cittadini che negli anni scorsi, avendo ricevuto identiche contestazioni, avevano già documentato l’infondatezza degli stessi ottenendone l’annullamento in regime di auto tutela (*dette circostanze confermano le indiscrezioni secondo cui i servizi regionali competenti non hanno provveduto ad aggiornare i propri archivi neppure alla luce delle istanze di annullamento già promosse, ed accettate, negli anni scorsi in riferimento ad identiche, ed erronee, pretese di recupero*);
- 2) avvisi di accertamento relativi al bollo auto dell’anno 2002 erroneamente notificati a quanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2002 hanno acquistato una vettura nuova catalizzata (previa rottamazione della vecchia) beneficiando dell’esenzione triennale dal

pagamento del bollo auto prevista dalla legge 178/2002. (*A questo proposito si precisa che una semplice ispezione al competente PRA avrebbe consentito di evitare gli errori appena descritti. Per appurare la sussistenza del beneficio dell'esenzione triennale ai sensi della legge citata, sarebbe bastato infatti verificare se l'autoveicolo sprovvisto di bollo auto fosse, o meno, soggetto al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione, anch'essa oggetto di esenzione ai sensi della legge 178/2002;*)

- 3) avvisi di accertamento notificati erroneamente in danno di soggetti portatori di handicap grave beneficiari dell'esenzione dal bollo auto ai sensi della legge 104/2002. (*Anche in questo caso l'infondatezza della contestazione evoca una particolare negligenza in capo al servizio regionale competente se non altro per il fatto che la verifica della sussistenza dei requisiti per poter beneficiare dell'esenzione in parola spetta ad organismi ispettivi appartenenti proprio alla Regione, Commissioni sanitarie ex articolo 4 legge 104/1992 istituite presso l'Azienda sanitaria unica regionale, un semplicissimo "incrocio" di dati nell'ambito del medesimo Ente, dunque, avrebbe consentito di evitare inutili aggravi di costi per l'erario regionale;*)

Per quanto sopra premesso, considerato e ritenuto il sottoscritto Consigliere regionale

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere:

- 1) il numero esatto degli avvisi di accertamento notificati entro il 31 dicembre 2005 per il recupero del bollo auto relativo agli anni 2000, 2001 e 2002;
- 2) il costo complessivamente sostenuto dalla Regione per l'espletamento delle attività di recupero di cui in premessa, con l'indicazione analitica della spesa sostenuta per ciascuna voce (spese di notifica, oneri postali comprensivi dell'utilizzo delle buste prepagate, personale ecc.);
- 3) la somma effettivamente e complessivamente introitata dalla Regione a seguito dell'attività di recupero;
- 4) il numero delle istanze di annullamento accolte dalla Regione in sede di autotutela a seguito del documentato accertamento della infondatezza degli avvisi;
- 5) l'importo complessivo della minor somma introitata per effetto dei predetti annullamenti;
- 6) l'importo delle somme corrispondenti agli avvisi di accertamento che, essendo stati recapitati ai destinatari oltre il termine del 31 dicembre 2005, devono essere considerate prescritte;
- 7) le ragioni per le quali gli uffici regionali competenti non hanno provveduto ad aggiornare i propri archivi tenendo conto delle istanze di annullamento già promosse (ed accettate) negli anni scorsi in riferimento a presunte (ed erronee) pretese di recupero inopinatamente replicate nell'ambito dell'attività di recupero effettuate nel dicembre scorso;
- 8) le ragioni per le quali gli uffici regionali competenti non hanno provveduto ad espungere dal novero dei soggetti destinatari delle attività di recupero ed accertamento coloro i quali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2002 hanno acquistato una vettura nuova catalizzata (previa rottamazione della vecchia) beneficiando dell'esenzione triennale dal pagamento del bollo auto prevista dalla legge 178/2002;
- 9) le ragioni per le quali gli uffici regionali competenti non hanno provveduto ad espungere dal novero dei soggetti destinatari delle attività di recupero i portatori di handicap grave beneficiari dell'esenzione dal bollo auto ai sensi della legge 104/2002.